



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL PARLAMENTO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA DELL' 11 SETTEMBRE 2015**

*Noventa di Piave, Base Hotel To Work, Sala Meeting*

Inizio lavori ore 20.40

Composizione del tavolo di Presidenza: Presidente Gianluca Busato; Ufficio di Presidenza (composizione approvata all'unanimità all'inizio dei lavori): deputati Marzia Taschetto, Elena Rossetto, Giuliano Biasuzzo, Ivano Furlan; Governo Provvisorio: Francesca Chizzali, Sandro Colombo e Gianfranco Favaro.

Alvise Piccoli consegna al Presidente il protocollo di ricevimento da parte del Parlamento Lituano della Dichiarazione di Indipendenza del 21 marzo 2014.

Il Presidente provvede ad illustrare l'Ordine del Giorno, articolato in quattro punti:

1. Progetto di Legge su "Definizione e regolamentazione delle libertà dell'individuo nelle scelte personali in ambito sanitario."
2. Progetto di Legge su "Restituzione in capo al demanio veneto di beni e partecipazioni societarie pubblici. Nullità degli atti di vendita di patrimonio demaniale e di quote societarie di aziende pubbliche."
3. Progetto di Legge su "I Principi relativi ai media: Stampa"
4. Question Time e mozioni in merito e d'ordine protocollate.

### **1. Progetto di Legge su "Definizione e regolamentazione delle libertà dell'individuo nelle scelte personali in ambito sanitario."**

Viene chiamata ad illustrare il Progetto di Legge su "Definizione e regolamentazione delle libertà dell'individuo nelle scelte personali in ambito sanitario" la deputata Alessandra Checchetto.

Al termine della sua esposizione, il deputato Daniele Quaglia chiede la parola e suggerisce alcune modifiche al testo della Proposta: specificatamente, all'articolo 2, la sostituzione della parola "ufficialmente" con "ancora" e la cancellazione della frase "in quanto non ammesse dalla normativa italiana". La relatrice accetta e fa proprie tali modifiche.

Il deputato Alvise Piccoli condivide le modifiche suggerite dal deputato Daniele Quaglia.

Il presidente procede con la votazione del Progetto di Legge che viene approvato con 33 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto.

(Allegato 2)

Alle ore 20.56 partecipa alla seduta del Parlamento il deputato Antonio Dalla Vittoria.

### **2. Progetto di Legge su "Restituzione in capo al demanio veneto di beni e partecipazioni societarie pubblici. Nullità degli atti di vendita di patrimonio demaniale e di quote societarie di aziende pubbliche."**

Il deputato Mauro Fontana viene invitato dal presidente ad illustrare all'assemblea il Progetto di Legge. Il deputato Mauro Fontana legge la Proposta ed illustra la ratio della norma ai suoi colleghi.



## REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

Il deputato Daniele Quaglia suggerisce alcune modifiche al testo. Anche il deputato Alvisè Piccoli condivide le modifiche suggerite dal collega e ne propone altre: inoltre egli informa la presidenza e l'assemblea che il gruppo "Cittadini Veneti Federati" cambia il proprio nome in "Veneti Federati". Segue un intervento del deputato Marco Benetelli che chiede ulteriori delucidazioni al deputato Mauro Fontana.

Ore 21.13 entra in aula il deputato Alessandro Carrai

Le modifiche proposte vengono accettate dal relatore Mauro Fontana.

Il deputato Daniele Quaglia chiede la parola per proporre che le norme prodotte dal Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta vengano comunicate ai Paesi stranieri. A tale proposta si associa anche il deputato Mario Nogherotto. Interviene anche il deputato Sandro Colombo che suggerisce di inviare la Legge che si sta discutendo anche all'ordine dei notai. Il presidente propone di individuare e raggruppare in un apposito elenco da comunicare all'ordine dei notai, tutti gli atti particolarmente significativi della Repubblica in merito ai beni pubblici e ai diritti e contratti che li riguardano. Il deputato Sandro Colombo condivide tale proposta.

Si passa poi alla votazione della Proposta di Legge che viene approvata: i voti favorevoli sono 31, nessuno è contrario, 2 sono gli astenuti.

(Allegato 3)

### **3. Progetto di Legge su "I Principi relativi ai media: Stampa"**

Il presidente invita il deputato Mauro Fontana ad illustrare all'assemblea il Progetto di Legge su "I Principi relativi ai media: Stampa". Al termine della sua esposizione chiede la parola il deputato Daniele Quaglia. Segue poi un intervento del deputato Alvisè Piccoli, una replica del deputato Mauro Fontana e un intervento del presidente Gianluca Busato.

Chiede poi la parola il deputato Giuliano Bristot.

Il presidente chiede all'assemblea di votare la Proposta di Legge che viene approvata con il voto favorevole di 29 deputati. 6 deputati si astengono dal voto; nessuno è contrario.

(Allegato 4)

### **4. Question Time e mozioni in merito e d'ordine protocollate.**

Le interrogazioni protocollate sono a firma del deputato Marco Barolo. Essendo egli assente non vengono discusse e il presidente apre il question time.

Intervengono i deputati Daniele Quaglia, Sandro Colombo, Alvisè Piccoli, Marco Benetelli, Mario Nogherotto, Giampietro Magagnin. In merito ad alcune interrogazioni orali non protocollate dei deputati Daniele Quaglia e Alvisè Piccoli, il presidente richiede che vengano presentate relazioni scritte per potersi informare e quindi esprimere in merito e consentire nel contempo una contestuale adeguata e doverosa informazione a tutti i deputati.

Vengono ascoltati anche alcuni signori del pubblico presente in sala.

Alle ore 22.48 partecipa alla seduta il deputato Pier Paolo Bottin.

Segue un intervento del deputato Franco Pistoia.

Alle ore 22.50 la seduta termina.

Verbalizzanti

Francesca Chizzali

Gianfranco Favaro



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

**Allegato 1: elenco Deputati presenti**

Alessandra Checchetto, Alessandro Carrai, Alvisè Piccoli, Antonio Dalla Vittoria, Antonio Meneghetti, Claudio Rigo, Daniele Quaglia, Davide Pavan, Domenico Brovazzo, Domenico Soldera, Elena Rossetto, Francesca Chizzali, Franco Pistoia, Gabriele Berto, Giampietro Magagnin, Gianfranco Favaro, Gianluca Busato, Giorgio Zampieri, Giuliano Bristot, Ivano Furlan, Manuel Masiero, Marco Benetelli, Mario Nogherotto, Marzia Taschetto, Massimo Gava, Massimo Greggio, Mauro Fontana, Micaela Meneghini, Michele Lazzarini, Michele Maier, Paolo Zanella, Pier Paolo Bottin, Piergiorgio Fol, Riccardo Gazzola, Sandro Colombo, Stefano Vescovi, Umberto Guariento.



**Allegato 2**

## **Definizione e regolamentazione della libertà dell'individuo nelle scelte personali in ambito sanitario**

### **ARTICOLO 1**

Richiamato l'art. 2 della Deliberazione dei Dieci n. 1 in data 2 gennaio 2015 che stabilisce che la Repubblica Veneta riconosce all'individuo la libertà inviolabile di agire liberamente in funzione della propria volontà.

Considerato che è necessario tutelare la salute, bene primario e fondamentale della persona, la presente legge garantisce la completa libertà delle scelte di ciascuno per la propria salute .

L'individuo ha il diritto di scegliere e decidere i propri comportamenti sanitari nell'attività di prevenzione delle malattie e nella applicazione di programmi terapeutici.

Il diritto di scelta comprende anche la facoltà di non voler ricevere cure o di pretendere cure palliative che garantiscono:

- affermazione del valore della vita, considerando la morte come un evento naturale;
- non prolungano né abbreviano l'esistenza del malato;
- provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
- considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali;
- offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più attivamente possibile sino al decesso;

### **ARTICOLO 2**

L'effettivo esercizio della libertà di scelta richiede la presenza e disponibilità di operatori sanitari a cui i cittadini si possono rivolgere.

La Repubblica Veneta riconosce a tale scopo tutte le figure professionali sanitarie attualmente esistenti nel suo territorio e riconosce altresì le altre figure professionali già riconosciute e/o operanti nei paesi esteri e oggi non ancora presenti nel nostro territorio.

### **ARTICOLO 3**

Nessuna discriminazione di tipo fiscale, economico, finanziario etico potrà essere applicata in relazione alla scelta fatta dall'individuo che ha il diritto pertanto di fruire senza differenziazione del sistema sanitario.

Nessuna discriminazione di tipo religioso o razziale potrà essere adottata.

### **ARTICOLO 4**

L'art.1 della presente legge non si applica nel seguente caso, per il quale l'intervento medico deve essere considerato necessario ed obbligatorio:

1. intervento di primo soccorso nei casi di emergenza nei quali il paziente non sia cosciente o in grado di intendere e volere per grave stato di shock o altre condizioni personali.

Superata la fase di emergenza e ripristinate le capacità del paziente si riapplicherà l'art.1.



REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

**Allegato 3**

**Restituzione in capo al demanio veneto di beni e partecipazioni societarie pubblici.**

**Nullità degli atti di vendita di patrimonio demaniale e di quote societarie di aziende pubbliche.**

**Art. 1.**

Nel momento del pieno esercizio della propria indipendenza, la Repubblica Veneta provvederà alla restituzione al demanio veneto o alle comunità locali venete,

- a) dei beni mobili e immobili in carico ad amministrazioni pubbliche e di qualsiasi altro ente a partecipazione pubblica ubicati in Veneto
- b) delle partecipazioni societarie in carico alle amministrazioni pubbliche centrali o locali e relativi loro beni mobili e immobili ubicati in Veneto

**Art. 2**

La Repubblica Veneta dichiara nulli, e quindi privi di efficacia a qualsivoglia titolo, ragione o causa, i contratti stipulati in data successiva al 21 marzo 2014 che abbiano ad oggetto ogni e qualsiasi diritto reale, sia esso di proprietà, possesso, godimento o garanzia, su beni o partecipazioni come sopra precisato i quali, di conseguenza, rientreranno nella piena disponibilità del demanio veneto; avvia, inoltre, un'indagine di merito e di forma sulle disposizioni riguardanti tali beni o partecipazioni che siano avvenute prima di tale data.



**Allegato 4**

**I Principi relativi ai media: Stampa.**

*"Il diritto all'informazione, alla libera espressione delle opinioni e alla critica è un diritto umano fondamentale."*

*- tratto dalle Premesse della Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti svizzeri-*

La libertà di stampa è un corollario della libertà di coscienza e di espressione.

La "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, è la sua prima codificazione universale.

Art. 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Tale principio è rafforzato dalla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU), approvata dal Consiglio d'Europa nel 1950, è vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata:

(...) Art. 10

1 Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2 L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo veglia sul rispetto di queste norme, salvaguardando l'equilibrio con altre norme concorrenti (per es. il rispetto della privacy, art. 8 della CEDU).

Nelle professioni uno Stato dovrebbe intervenire il meno possibile e dare molta importanza all'auto-regolamentazione della categoria. L'autocontrollo libera dai condizionamenti della politica ma è privo degli strumenti coercitivi propri del diritto pubblico. Si tratta comunque di direttive che entrano, come nessuna legge potrebbe, a chiarire determinate situazioni, a prevenire gli errori e a sedimentare nel tempo la cultura professionale. Ad esempio la "Dichiarazione dei doveri dei giornalisti" svizzeri regola tre grandi categorie: il rispetto della verità (completezza dell'informazione, non-manipolazione delle notizie), il rispetto delle persone (limiti della "privacy", inchieste mascherate, ascolto della parte criticata),



## REPUBBLICA VENETA – PARLAMENTO PROVVISORIO

l'indipendenza del giornalista (abuso di informazioni economiche riservate, vantaggi personali o collettivi, confusione tra testo redazionale e pubblicità).

La proposta di legge recante "Principi relativi ai media: STAMPA" intende segnare una discontinuità dei percorsi legislativi e di cultura dei valori giuridici rispetto alla giurisprudenza e alle norme della Repubblica Italiana che oggi fra l'altro prevedono "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi." [...] Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta [...], è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 (1). La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero."

La proposta di legge recante "Principi relativi ai media: STAMPA" intende sancire così un fattivo diritto alla libera espressione nei territori della Repubblica Veneta.

PROPOSTA di Legge della Repubblica Veneta

I PRINCIPI RELATIVI AI MEDIA: STAMPA

Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, eletto il 15-20 marzo 2015 ai sensi della delibera n. 3/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferiteli con il Plebiscito Digitale per l'indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitosi in Noventa di Piave l'11 settembre 2015 alle ore 20.30 presso l'Hotel Base To Work, alla presenza dei deputati di cui all'allegato 1, constatata la presenza del numero legale atto a deliberare,

### **PREMESSO**

che la Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta con propria deliberazione ha approvato i Principi della Repubblica Veneta [Deliberazione n. 1/2015 della Repubblica Veneta] richiamandosi anche alla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

### **DELIBERA**

l'approvazione dei seguenti principi:

La libertà della stampa, intendendosi per tale la riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico/chimici in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione, è garantita.

Parimenti è garantita la modalità di diffusione delle pubblicazioni a mezzo Internet. La censura è vietata.

Il segreto redazionale è garantito.